

# STATUTO WJA

## Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "ITALIAN WOMEN'S JEWELRY ASSOCIATION".

Art. 2 – Sede legale e uffici operativi L'Associazione ha sede legale a Roma in Via G. Castellini n. 11, presso l'Agenzia di comunicazione ed eventi Palazzi&Gas.

Per il perseguimento degli scopi associativi e per servire i migliori interessi dell'Associazione medesima, potranno essere istituite, su proposta del Consiglio Direttivo, filiali, sedi secondarie, amministrative, operative e/o sezioni staccate e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero anche domiciliandole presso i soci.

## Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art.11 del presente statuto.

## Art. 4 – Scopo Sociale e attività

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro e ha carattere volontario, e opera senza discriminazioni di nazionalità, di carattere politico o religioso. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere, organizzare, gestire attività dirette a svolgere un servizio di informazione, comunicazione, marketing, diffusione e promozione culturale e sociale dedicato a soggetti italiani, con particolare riguardo alle donne, affermati o che si potranno affermare nell'attività professionale a livello Internazionale nell'Industria del Gioiello. L'Associazione ha dunque come primo obiettivo la generazione di una rete di contatti tra persone, specialmente tra donne, che operano in tutti i segmenti e comparti del settore del Gioiello e a tal fine, l'Associazione potrà organizzare eventi di qualsiasi tipo, stampare e pubblicare prodotti editoriali e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione della cultura del gioiello per il raggiungimento dello scopo sociale.

In particolare, l'Associazione avrà lo scopo di creare un portale interattivo a supporto e di produrre e distribuire un portafoglio di storie di successo nel panorama Internazionale di settore. Per il raggiungimento dei propri scopi e nei limiti del proprio oggetto, l'Associazione potrà:

- collaborare e/o realizzare progetti con Enti pubblici e privati, organizzare convegni ed eventi in genere, spettacoli e mostre, corsi di formazione e di perfezionamento, seminari e corsi di studio;
- pubblicare, nel rispetto della normativa speciale vigente, prodotti editoriali, riviste e fogli informativi sia su carta stampata sia attraverso ogni supporto messo a disposizione dalla tecnologia della comunicazione;
- al fine di perseguire il proprio scopo e valorizzarlo, curare in proprio la produzione di prodotti multimediali ivi compresa l'ideazione e la gestione di siti multimediali a carattere culturale;
- per il raggiungimento dei propri scopi, nei limiti del proprio oggetto, ricevere contributi e lasciti da persone private e pubbliche, potrà inoltre accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor, nonché aderire e/o creare partnership con altre Associazioni che perseguono interessi e finalità analoghe e compatibili;
- creare una struttura ove i soci possano occupare il tempo libero e organizzare sotto qualsiasi forma incontri tra loro, con particolare riferimento a intrattenimenti legati alla cultura del gioiello, come

presentazioni di libri, riviste e altre iniziative tendenti a organizzare incontri culturali e formativi;

- favorire e sviluppare iniziative volte all'approfondimento di temi di carattere culturale e organizzativo nel settore del gioiello, dalla formazione alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e delle nuove strategie di marketing;
- progettare e realizzare attività formative, a distanza, in presenza o con metodologia mista, presso privati, istituzioni pubbliche (regioni, province, comuni, università, scuole, ecc.), agenzie formative operanti sul territorio, qualsiasi soggetto che abbia come obiettivo la formazione specifica nell'ambito dell'industria della gioielleria (culturale e professionale);
- organizzare corsi e seminari per professionisti e studenti, altri gruppi professionali e non professionali e per le parti interessate nell'esperienza culturale;
- organizzare incontri Nazionali ed Internazionali per utenti, professionisti, associazioni, enti e altre parti interessate per favorire lo scambio di esperienze e migliorare gli standards generali;
- patrocinare e organizzare concorsi e premi divulgandone i risultati;
- organizzare mostre, pubblicare e distribuire informazioni ed ogni altra documentazione inerente l'attività dell'Associazione;
- promuovere, in proprio o in collaborazione con altri, azioni di carattere umanitario afferenti alla filiera del Gioiello in Italia e nel mondo.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e/o fidejussorie a sostegno delle attività dirette e/o indirette. L'Associazione vive grazie alla volontaria partecipazione attiva degli associati e si autofinanzia attraverso varie forme e nei modi consentiti dalla legge.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività necessarie al conseguimento dello scopo sociale:

1. organizzare seminari, convegni, eventi, per divulgare, promuovere e realizzare lo scopo associativo in ogni forma nel settore del Gioiello;
2. designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
3. stipulare convenzioni con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia delle imprese associate sia dell'associazione stessa;
4. impegnarsi attivamente per trovare finanziamenti al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
5. aprire conti bancari, prestare e prendere in prestito denari e concludere contratti per l'esecuzione di lavori e/o progetti;
6. perseguire ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati della sua attività.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Art. 5 – Soci – Ammissione – Recesso, morte e esclusione – Quota associativa - Diritti e obblighi dei Soci Gli aderenti all'Associazione si denominano "Soci" e sono persone che aderiscono all'Associazione e ne condividono le finalità; in particolare, sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o non come meglio infra precisato, comunque interessati a favorire gli scopi dell'Associazione e, in particolare, a promuovere, organizzare, gestire attività dirette a svolgere un servizio di

informazione, comunicazione, marketing e promozione culturale e sociale dedicato a soggetti italiani, con particolare riguardo alle donne, affermati o che si potranno affermare nell'attività professionale a livello Internazionale nell'Industria del Gioiello.

Il numero dei soci è illimitato.

Non può essere socio chi abbia comunque interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione;

- Soci Ordinari: sono tutti gli altri Soci che in qualche modo intendono attivarsi concretamente, anche collaborando personalmente con l'Associazione e/o con strutture collegate all'Associazione e anche nell'erogazione dei servizi posti in essere dall'Associazione stessa, ponendo in essere ogni attività diretta a favorire gli scopi della medesima.

Le Personalità italiane e straniere del mondo dell'Industria del Gioiello, della cultura, dell'arte, delle professioni, delle aziende e istituzioni, le associazioni che hanno come scopo la promozione della cultura del Gioiello e delle attività ad esso collegate, gli enti, le scuole, le fondazioni pubbliche e private, che svolgono attività di formazione, studio o tutela della cultura del Gioiello, nel territorio, nell'ambiente e dei temi ad essi collegati, le aziende, che svolgono attività di intervento sul territorio o di produzione di oggetti, sistemi o componenti, possono sostenere l'Associazione e diverranno simpatizzanti o sostenitori della medesima.

Si precisa, però, che le eventuali erogazioni e/o contributi di persone fisiche, di Enti pubblici o privati ed Associazioni e/o fondazioni di varia natura che in sintonia con gli scopi dell'associazione decidono liberamente di versare un contributo allo scopo di sostenerla finanziariamente, eseguito ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, e costituenti le entrate dell'Associazione, non determinano di per sé l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori (detti "Sostenitori"), della qualità di socio dell'Associazione.

**AMMISSIONE:** Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani, persone residenti in Italia e cittadini stranieri di origine italiana, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni ed enti senza scopo di lucro che ne facciano domanda ed effettuino il versamento della quota associativa. Chi intende aderire all'Associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono iscritti dal segretario dell'Associazione nell'elenco degli associati, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.

La domanda d'ammissione in qualità di socio deve essere sottoscritta dal richiedente e inoltrata alla segreteria, su apposito modulo, contenente le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, eventuale numero di partita IVA ovvero denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o ente con indicazione del soggetto munito della legale rappresentanza;

- motivazioni che hanno determinato la richiesta di iscrizione.

Nella richiesta occorre, altresì, indicare il domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni ed accettare espressamente, dichiarando di averne già avuto piena conoscenza, le presenti norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto concerne il pagamento delle quote associative.

I soci si impegnano a comunicare al Consiglio Direttivo periodicamente

ogni variazione di modifica dei dati di cui sopra.

La domanda d'ammissione deve contenere:

- a) la dichiarazione del richiedente di conoscere e l'impegno d'accettare ed osservare il presente statuto e i regolamenti associativi;
- b) la somma o documento comprovante il versamento corrispondente alla quota associativa stabilita dal Consiglio per l'anno in corso secondo quanto sopra stabilito;
- c) l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile e necessario richiedere, per adempiere alle proprie finalità statutarie;
- d) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza (privacy).

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci. Ciascun socio può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, come sopra fissato, per l'eventuale opposizione.

Contro il rifiuto d'ammissione è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, se costituito, o in caso contrario al Presidente, da presentare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione sfavorevole.

La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di rifiuto, mentre sospende il provvedimento d'iscrizione.

Una volta confermato il rifiuto all'iscrizione da parte del Collegio dei probiviri o dal Presidente, è restituita al richiedente, entro trenta giorni, la quota associativa versata, senza corresponsione d'interessi. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio deve risultare da apposito Registro tenuto dal Consiglio Direttivo e si perde solo per morte, recesso ed esclusione secondo quanto infra meglio precisato.

L'iscrizione del socio vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio stesso formale atto di dimissioni.

Ai soli effetti della partecipazione attiva all'Associazione dei nuovi soci, il periodo d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Per i soci iscritti dopo il 1° (primo) settembre il periodo d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

**MORTE, RECESSO E ESCLUSIONE:** La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. E' consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto, con lettera raccomandata, il Consiglio Direttivo. Le dimissioni del socio devono essere comunicate tramite raccomandata al segretario.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa. Può essere deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato, l'esclusione del socio con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;
- impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità

dell'associazione o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;

- aver arrecato danno morale o materiale all'associazione;
- mancata corresponsione della quota associativa entro i termini statutari;
- violazione delle norme statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra associato e Associazione e va comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera, salva restando comunque la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

Il segretario provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci.

**QUOTA ASSOCIATIVA:** Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente. Il pagamento della quota associativa, definita annualmente dal Consiglio Direttivo dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione secondo le specifiche modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Detta quota, se trattasi di nuovo socio, deve essere versata al momento dell'ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, salvo quanto sopra stabilito, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invio di richiesta di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato. Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le quote versate non sono, quindi, in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, non sono trasmissibili, nè rivalutabili.

Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio direttivo.

**Art. 6 – Altri Doveri del Socio**

Ciascun socio deve:

a. rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, negli eventuali regolamenti approvati in base alle norme statutarie e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo impegnandosi ad attuare le direttive impartite dagli organi

dell'Associazione e a porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in conseguenza della sua appartenenza alla medesima;

- b. tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c. pagare la quota sociale stabilita annualmente nei termini previsti dal Consiglio Direttivo e versare eventuali contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità approvate e nei tempi fissati del Consiglio Direttivo;
- d. cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- e. promuovere l'Associazione presso tutte le sedi opportune, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali;
- f. promuovere l'adesione all'Associazione, da parte di coloro che hanno titolo per esservi ammessi;
- g. segnalare agli organismi locali o nazionali tutte le informazioni utili all'attività e al successo dell'Associazione;
- h. escludere tassativamente la sua partecipazione ad associazioni o altri organismi costituiti per scopi in contrasto a quelli perseguiti dall'Associazione.

I soci, aderendo all'associazione, accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa.

#### Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio – fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote associative determinate, salvo quelle iniziali previste dall'atto costitutivo, come al precedente art. 5 del presente statuto;
- dalle somme eventualmente investite in BOT e/o titoli di stato depositati presso un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili che eventualmente diverranno proprietà dell'Associazione;
- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destini a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio o da eventuali fondi di riserva ordinaria e/o straordinaria costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi pubblici e/o privati che fossero patrimonializzati;
- da qualsiasi altro fondo comunque alimentato e non destinato a coperture di specifici oneri;
- da donazioni, legati, lasciti e erogazioni in genere a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, sono costituite:

- dalle quote associative, da versarsi all'atto dell'ammissione dell'associazione e annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, e dai contributi associativi ordinari od integrativi;
- dagli interessi maturati annualmente dal patrimonio eventualmente investito in BOT e/o altri titoli di stato; - dalle rendite e redditi patrimoniali dei beni della stessa;
- dalle erogazioni e dagli eventuali contributi di persone fisiche, di Enti pubblici o privati ed Associazioni;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o eventi ad essi equiparati o dalla partecipazione dell'Associazione ai medesimi;
- dai ricavi di eventuali specifiche attività produttive di reddito imponibile, sempre che siano connesse e complementari a quelle dell'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 8 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione e secondo le disposizioni statutarie.

I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo e da redigere con criteri di oculata prudenza, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, possibilmente entro il 30 (trenta) giugno d'ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli elementi contabili di cui al presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge.

Gli eventuali avanzi di gestione – pagato quindi ogni costo d'esercizio – risultanti dal rendiconto consuntivo, saranno riportati all'esercizio successivo nella stesura del rendiconto preventivo. L'Associazione ha, comunque, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi.

In caso di svolgimento di attività produttiva di reddito imponibile, sempre che si tratti di attività connessa e complementare a quella dell'Associazione, dovrà essere tenuta dall'Associazione un'apposita contabilità separata. Art. 9 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e il Vicepresidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Proibiviri.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere tenuta in qualsiasi luogo del territorio nazionale e di altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nella Repubblica di San Marino o nella Città' del Vaticano o negli Stati Uniti d'America, anche attraverso l'utilizzo di canali multimediali a distanza che consentano il riconoscimento dei partecipanti, ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il mese giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, e ogni qualvolta egli stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta di almeno un decimo della totalità dei soci, mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, da pubblicare nella sede dell'Associazione e da inviare agli associati a mezzo posta anche elettronica, telegramma o telefax, almeno 30 (trenta) giorni prima o, per motivi di urgenza, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre dieci giorni

dalla prima.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia stata presentata da un decimo dei soci, la riunione deve essere convocata dal Presidente, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta dei rappresentanti di almeno un decimo dei soci effettivi rappresentati nell'Assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio proprio delegato, mediante apposita delega scritta. Ciascun Socio Fondatore e Ordinario non può rappresentare con delega più di cinque Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, nonché di proporre le modalità di votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario, nominato di volta in volta dalla stessa Assemblea; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per la nomina dei componenti degli Organi dell'Associazione, che si fanno sempre a scrutinio segreto, salvo che vi si opponga più di un terzo degli associati presenti o rappresentati. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente, sono prese con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 dei soci e a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, secondo quanto stabilito dal presente statuto, sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria, con la presenza di almeno quattro quinti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima che in seconda convocazione.

Della validità delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà accertarsi il Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno successivo e la relazione sull'attività svolta e da svolgere;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo; • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- delibera la costituzione di fondi di accantonamento anche per eventuali interventi alimentati da contributi acquisiti da Enti Pubblici;
- delibera sui programmi e le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti e disciplinari sociali proposti dal Consiglio



Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'Associazione e ai rapporti della stessa che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sulla nomina del liquidatore e/o liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri;
- sulla trasformazione dell'Associazione;
- sulla fusione e sull'incorporazione dell'Associazione con altri enti similari;
- su ogni altra deliberazione riservata dallo Statuto e dalla Legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. L'Assemblea determina altresì le regole e i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo ex art. 3, legge 662/96, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea, che ne determina anche il numero, tra i Soci.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, che sono anche Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere, che cura la gestione finanziaria dell'associazione, sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni/esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono far parte del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Art. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, salvi quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- è responsabile della gestione dell'Associazione in esecuzione delle direttive dell'Assemblea, cui risponde delle proprie azioni;
- delibera sulle modalità di realizzazione delle decisioni di linea politica prese dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono, in particolare, conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di valersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate. Pertanto il Consiglio determinerà sull'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione, deciderà sull'erogazione

dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà anche, in relazione a quanto sopra, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci, che sarà eseguita da parte del Presidente.

Il Consiglio, inoltre:

1. delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci;
2. predispone, su proposta del Tesoriere, il rendiconto consuntivo e preventivo che sottopone all'Assemblea;
3. decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, nel rispetto delle direttive deliberate dall'Assemblea;
4. delibera l'ammontare delle quote sociali dovute, in sede di iscrizione, dai nuovi soci, ovvero, annualmente, dai soci già iscritti, eventuali contributi, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche;
5. determina il programma di attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci;
6. nomina comitati tecnico-consultivi, commissioni tecniche e gruppi di studio;
7. stabilisce e delega poteri di firma per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti;
8. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
9. stipula convenzioni con Enti, Aziende, Istituti pubblici e privati, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
10. delega in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
11. delega la rappresentanza sindacale a soci e/o professionisti o e/o esperti in materie specifiche;
12. delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
13. delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
14. delibera le metodologie di compenso e/o di stipendio, nonché i criteri di rimborso spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfettizzati in tutto o in parte;
15. delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
16. nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni italiane ed estere;
17. delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria, compresa la richiesta di affidamenti al sistema bancario e/o assicurativo ed il rilascio delle garanzie accessorie;
18. stabilisce l'entità di eventuali diarie da riconoscere a coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono l'attività in forza di specifiche deleghe;
19. può predisporre regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e quelli previdenziali ed assistenziali relativi al personale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
20. può sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello statuto;
21. deliberare su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal Presidente e compiere, infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che, per legge o per statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i relativi poteri ed è autorizzato ad assumere il Segretario, nonché il personale dipendente per il normale funzionamento dell'Associazione ed a fissare gli emolumenti.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il

Presidente, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente, entro i successivi trenta giorni.

La convocazione deve avvenire mediante avviso, con le modalità, di cui all'art. 10, che deve essere recapitato al domicilio di ciascun Consigliere con almeno 8 (otto) giorni di preavviso o, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche via web o conferenza telefonica a condizione che tutti gli aventi diritto siano dotati delle necessarie tecnologie e le riunioni possono svolgersi anche attraverso l'utilizzo di canali multimediali a distanza che consentano il riconoscimento dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano o negli Stati Uniti d'America.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; non si tiene conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; negli altri casi, la proposta deve intendersi respinta.

Per l'elezione di organi collegiali, il voto è relativo a persone e, se consentito dalla maggioranza del Consiglio, è effettuato a scrutinio segreto, altrimenti in modo palese. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.

Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea; dura in carica due anni/esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento dell'Associazione stessa, ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa e ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Vicepresidente.

Il Vicepresidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Presidente può affidare al Vicepresidente deleghe per temi o azioni specifici.

Il Vicepresidente dura in carica due anni/esercizi ed è rieleggibile.

Art. 17 - Segretario.

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare alla gestione

dell'Associazione. Il Segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci, alla verbalizzazione delle sedute, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica due anni/esercizi ed è rieleggibile.

Art. 18 – Tesoriere.

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea, per collaborare alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Tiene la contabilità dell'Istituto.

Cura i rapporti bancari e assicura il regolare flusso dei mezzi finanziari.

Cura la ricerca e la raccolta dei finanziamenti. Predisponde i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione. Il Tesoriere dura in carica due anni/esercizi ed è rieleggibile.

Art. 19- Collegio dei Revisori dei Conti La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra persone non socie, purchè di adeguata professionalità tecnica.

La carica di Revisore e' inconciliabile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei Conti assistono, salvo assenza giustificata e senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a quelle dell'Assemblea relative all'approvazione dei documenti da ultimo citati.

Detti membri possono, inoltre, assistere alle altre sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Delle riunioni si redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.

Ad esso spettano, in quanto compatibili, i compiti e le attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia per il Collegio Sindacale e l'Organo incaricato della revisione legale dei conti delle Società per Azioni. Qualora i Revisori vengano nominati tra persone non socie, l'eventuale compenso degli stessi è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 20– Gratuità delle cariche.

L'assunzione e l'esercizio di tutte le cariche dell'Associazione non comporta l'attribuzione di alcun compenso.

L'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa le spese vive sostenute da coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono compiti in forza di specifiche deleghe. Il Consiglio può altresì deliberare la corresponsione di diarie, ai sensi dell'art. 13.

Art. 21 - Cariche associative.

Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da soci, i quali, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e secondo i criteri dettati da eventuale apposito regolamento a ciò predisposto dal Consiglio, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità dell'iscrizione del socio.

Art. 22 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.

Coloro i quali ricoprono cariche e che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni indette, previa diffida scritta del Presidente o del Vicepresidente, possono essere dichiarati

decaduti dalla carica, e non sono immediatamente rieleggibili.

Non sono eleggibili coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con le delibere dell'Associazione.

La decadenza viene pronunciata dal Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni, previa delibera del Consiglio. A tal fine il Presidente, o il Vicepresidente, sottopone al Consiglio i nominativi da dichiarare decaduti e quelli da cooptare per la sostituzione.

Art. 23 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e dei consiglieri.

Qualora, nel periodo di carica, il Presidente dell'Associazione o di ogni altro organo statutario vengano a mancare o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni, è immediatamente sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

In ogni caso i competenti gli organi devono procedere alla sua sostituzione entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni e con le modalità previste nel presente statuto.

Nel caso in cui il Vicepresidente dell'Associazione venga a mancare nel corso del suo mandato, il Presidente nomina il suo sostituto, sentito il Consiglio.

La sostituzione degli altri componenti gli organi associativi avviene mediante cooptazione del primo dei non eletti, preferendo il più anziano d'età nei casi di parità di voto, e qualora non sussistessero non eletti, mediante cooptazione deliberata dall'organismo stesso. I nuovi eletti, comunque, durano in carica solo fino alla naturale scadenza del mandato in corso. La nomina dei consiglieri deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale. I consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. In caso di venir meno della maggioranza dei membri eletti, si procederà ad indire nuove elezioni che rinnovino il Consiglio integralmente.

Art. 24 – Libri sociali

I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 25 - Utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Collegio dei probiviri - composizione e funzioni.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi.

Essi sono eletti dall'Assemblea tra i soci; durano in carica due anni/ esercizi e sono rieleggibili per non più di un biennio consecutivo.

Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza dei suoi tre componenti.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia "pro bono et pacis" in base alle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente statuto o nella pratica sua attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al suo giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

E' in particolare affidato al Collegio dei Probiviri:

- l'esame dei ricorsi presentati avverso le delibere del Consiglio Direttivo che negano l'accoglimento della domanda di ammissione;
- l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione;

- la cognizione e la composizione delle divergenze insorte all'interno dell'Associazione;
- la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, salva diversa disposizione di legge. Per ogni questione loro deferita e nell'esecuzione in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura alla quale attenersi.

Per ogni questione loro deferita, i Probiviri nominano al proprio interno un Presidente, che assume anche il ruolo d'istruttore della pratica.

#### Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge, determinandone i poteri.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascun membro del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, le eventuali attività residue, detratte le spese di liquidazione ed il pagamento di eventuali debiti, devono essere devolute solo ad altre organizzazioni, Associazioni od Enti, con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Art. 28 – Norme transitorie.

In sede di costituzione dell'Associazione, i costituenti nominano direttamente gli organi dell'Associazione anche in deroga a quanto previsto dal presente statuto, salvo decidano il rinvio della relativa nomina alla prima riunione utile degli organi statutariamente competenti alla stessa, ossia alla prima riunione della prima Assemblea Generale e del primo Consiglio Direttivo.

#### Art. 29 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

Firmato Cristina Salvi

Firmato Claudia Piaserico

Firmato Elisabetta Molina

Firmato Helena Catherine Blignaut

Firmato Irene Maria Gioconda Elisabetta Pivetti

Firmato Maria Pilar Cabo

Firmato Federica Tosato

Firmato Livia Elena Stivanello

Firmato Gianna Spigolon

Firmato Monica Salvi

Firmato Gilardi Roberta

Firmato Silvia Celadon

Firmato Federica Arcaro

Firmato Martina Rini

Firmato Francesca Boschetti Notaio L.S.